

FAQ

1. Per le imprese ed i soggetti diversi dalle imprese che svolgono attività economica, i contributi di cui al presente bando secondo quale regime di aiuti vengono concessi?

Alle imprese ed ai soggetti diversi dalle imprese che comunque svolgano attività economica, secondo la definizione presente nei punti 2 e segg. della Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01), sarà applicato il regime “de minimis” ai sensi del reg. 1407/2013. L’individuazione del regime di aiuto è avvenuta nel rispetto della nozione di aiuto fornita dagli artt. 107 e 108 del TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

2. Ai fini della presentazione della domanda è possibile operare la delega a soggetto terzo per la trasmissione della domanda su applicativo? E per la presentazione della domanda?

Si chiarisce che ai fini del presente Avviso un soggetto può candidare una ed una sola domanda, nel senso che questa è intestata a lui, che rimane in caso di ammissione a finanziamento, l’unico Soggetto Beneficiario. Il singolo proprietario che voglia avvalersi di un soggetto delegato (ad esempio un parente di proprietario molto anziano o di proprietario fisicamente impossibilitato a seguire le operazioni di candidatura) deve procedere con apposita delega con procura speciale, cioè un atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere specifici atti giuridici nel suo interesse al rappresentante, e la procura deve essere autenticata da notaio ovvero da un pubblico ufficiale del Comune di riferimento. Il soggetto delegato a presentare per conto del proprietario o titolare del bene riceve delega solo ai fini della presentazione della domanda e in nessun caso si configurerà in futuro come Soggetto Beneficiario.

Ai soli fini della trasmissione della domanda su applicativo CDP il soggetto proponente (sia esso il titolare ovvero suo delegato) può avvalersi di professionista terzo, il quale si accrediterà ed opererà dichiarando le specifiche del soggetto che gli ha conferito mandato alla trasmissione su applicativo.

3. E’ possibile sostituire nella domanda e negli allegati progettuali alla firma digitale la firma autografa con allegato il documento di identità del dichiarante?

No, l’Avviso prevede a pena di esclusione che il soggetto proponente (sia esso il titolare ovvero suo delegato – si veda FAQ n. 2) firmi ogni atto per il quale è richiesta la sottoscrizione con propria firma digitale.

4. Una domanda può riguardare più di un bene cumulando le richieste di contributo?

No, l’Avviso prevede che un soggetto proponente possa candidare una sola domanda di finanziamento per un massimale di 150.000,00 euro ma, in una stessa domanda-

5. Rispetto alla tipologia di beni candidabili, un bene che nel corso dei secoli è stato inglobato in un centro abitato o in un centro produttivo, può essere candidato a finanziamento?

No, l’Avviso esclude beni che alla data attuale non siano ubicati in aree rurali e fuori dai centri abitati, dalle frazioni e dai borghi. Analogamente se il bene e il terreno agricolo su cui ricade si trovano in una zona produttiva, circondato da impianti produttivi e stabilimenti che abbiano del tutto compromesso le caratteristiche originarie del paesaggio cui il bene stesso farebbe riferimento.

In questo la descrizione urbanistica e paesaggistica dell’area in cui il bene ricade è importante.

6. E’ possibile candidare un bene di cui si è entrati in possesso successivamente al 31/12/2020 pur avendo sottoscritto un preliminare di acquisto in precedenza alla stessa data?

Il preliminare di acquisto non costituisce titolo di proprietà.

Nel caso in cui nel medesimo preliminare si sia disposta una data utile per la consegna del bene alla disponibilità dell’acquirente, pur nelle more di definire il rogito di compravendita, il preliminare di acquisto deve avere data certa, cioè essere stato oggetto di registrazione ovvero essere stato firmato digitalmente o ancora oggetto di deposito in un ufficio pubblico con timbro di ricezione o ancora avere apposta una marca da bollo.

7. Il requisito della proprietà o disponibilità d'uso di un bene da candidare è richiesto sempre al 31/12/2020 o questo si applica solo per alcune tipologie di beni?

Chiunque si candidi e per qualunque bene, deve poter dimostrare di averne piena disponibilità ad una data antecedente al 31/12/2020 e di averla ancora e per un numero di anni congruo alla copertura del periodo di realizzazione dei lavori oltre ai 5 anni successivi di mantenimento del vincolo di destinazione.

8. Quando si configura un progetto d'ambito: solo con beni contermini o anche in altri casi?

Per progetto d'ambito si intendono due o più progetti in aree contermini.

In caso di progetto d'ambito la unitarietà sta nel fatto che ciascuna domanda ha vita a sé, e tutte le domande insieme devono indicare di concorrere a un progetto d'ambito, di cui devono allegare la medesima "Relazione sui Progetto d'ambito", che enuclei tutti i beni, i rispettivi proprietari e le principali finalità del progetto medesimo.

9. E' possibile candidare a finanziamento il solo rifacimento di un muretto a secco?

Se tale rifacimento è parte integrante di un intervento di riqualificazione paesaggistica di uno spazio aperto ricadente in area di rilevante interesse naturalistico o paesaggistico, allora la realizzazione del solo muretto a secco è ammissibile, a condizione che lo stesso preesistesse da almeno 70 anni, potendolo dimostrare con materiale fotografico, atti notarili, carte urbanistiche.

E' finanziabile il muretto a secco che delimita aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purché non destinati esclusivamente a coltura agricola.

10. Per un bene da candidare è ammissibile la destinazione d'uso residenziale privato (non ricettività turistica)? E in questo caso è obbligatorio l'impegno alla fruizione pubblica?

Come recita l'art. 1 dell'Avviso pubblico gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, potranno interessare immobili appartenenti alle tipologie di architettura rurale, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con DM ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche gli spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purché non destinati esclusivamente a coltura agricola.

Gli interventi potranno, altresì, essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, educativi, turistici (escluso l'uso ricettivo), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole. L'Avviso, dunque, non esclude né la finalità produttiva (es. trasformazione prodotti agricoli, produzioni enogastronomiche, lavorazioni dell'artigianato rurale, ecc..), evidentemente compatibile con le caratteristiche del paesaggio rurale in cui si interviene, né la residenzialità privata (non ricettività extralberghiera), purché queste non siano esclusive e preclusive di una fruizione pubblica e di attività di conoscenza e valorizzazione di quegli stessi beni recuperati e rifunzionalizzati. Quest'ultima andrà sempre attestata compilando l'apposito file della "Relazione sulla fruizione pubblica" e documentando i concreti impegni, ad esempio con accordi di collaborazione con organizzazioni culturali, sociali, ambientali per la realizzazione programmata di visite guidate, iniziative di turismo esperienziale, di fruizione didattica, ecc...

11. In caso di vendita o donazione del bene successivamente alla concessione del contributo finanziario e alla realizzazione dei lavori, il soggetto beneficiario perde i benefici acquisiti?

I vincoli a mantenere la destinazione d'uso ed ogni altro requisito dichiarato in fase di domanda devono permanere per almeno 5 anni oltre la conclusione dell'intervento medesimo. La proprietà è uno di questi requisiti, quindi l'eventuale cessione del bene ad un soggetto terzo determinerebbe la perdita del finanziamento concesso, con conseguente provvedimento di revoca. Deve intendersi escluso il caso di successione per decesso del proprietario.

12. Nel progetto di recupero di un bene è possibile prevedere la realizzazione di nuove volumetrie contigue ai volumi del bene principale oggetto di intervento?

No, non è prevista la realizzazione di nuove e maggiori volumetrie, salvo che non sia espressamente prescritta la realizzazione di volumi tecnici connessi alla piena accessibilità e fruibilità del bene e dell'area in cui esso insiste (ad esempio per la realizzazione di un servizio igienico non realizzabile diversamente) nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e/o sovracomunale e le eventuali prescrizioni della Soprintendenza (ove applicabili), nel pieno rispetto dell'impianto tipologico del bene, dei materiali, e delle tradizioni costruttive locali.

13. Nel progetto di recupero di un bene e della sua area circostante, è possibile realizzare piscina, pergolati altre aree di pertinenza per ospiti e visitatori?

No, è sempre esclusa la realizzazione di componenti aggiuntive rispetto alla configurazione preesistente dell'area, a meno che non si tratti di strutture tecnicamente amovibili e strettamente funzionali agli usi cui sarebbe destinato il bene (a puro titolo esemplificativo aule didattiche e spazi per laboratori o spazi espositivi) e realizzate secondo standard compatibili con le prescrizioni nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e/o sovracomunale e le eventuali prescrizioni della Soprintendenza (ove applicabili).

14. In caso di un bene collabente, è possibile proporre come intervento di recupero e valorizzazione la totale demolizione e la integrale ricostruzione del bene rispettando ove possibile le caratteristiche architettoniche originarie?

No, il recupero delle volumetrie preesistenti per realizzare una struttura ex novo non è ammissibile a finanziamento. Al contrario è ammissibile a finanziamento un intervento di messa in sicurezza e di valorizzazione dei ruderi/resti che rimangono visibili, anche ad esempio con apporti tecnologici per favorire visite virtuali dei luoghi e riscoprire gli aspetti originari dei beni.

15. Che cosa si intende per piano di pubblica fruizione del bene?

Un piano per la fruizione pubblica è necessario per attestare la piena valorizzazione dell'immobile oggetto dell'intervento e tuttavia non deve essere esclusivo o assorbente rispetto all'uso privato dell'immobile o addirittura all'uso produttivo.

Un piano di visite guidate, piuttosto che di giornate dedicate al turismo rurale, al turismo esperienziale o all'educazione ambientale, in collaborazione con una organizzazione del territorio (solo per fare alcuni esempi) sarà sufficiente per assolvere al vincolo, purché supportato da un impegno concreto, cioè la definizione di una collaborazione privato-privato ovvero di un patto di sussidiarietà ovvero di una concessione in uso per alcuni periodi dell'anno e la previsione di spese specifiche nell'ambito del progetto per allestimenti e dotazioni funzionali alla fruizione accessibile e di qualità del bene stesso. La durata di un piano di fruizione pubblica non può essere inferiore a 5 anni.

16. Una impresa agricola che voglia candidare un bene di proprietà per destinazioni d'uso non strettamente collegabili all'attività principale di impresa, di quale regime di aiuto può beneficiare?

Se una impresa agricola intende candidare un bene di rilevante interesse storico-artistico-culturale del paesaggio rurale (riconosciuto con DM ai sensi del Codice dei Beni Culturali) per un intervento di tutela del patrimonio culturale nell'ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica che, in coerenza con l'attuale posizione nazionale, non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, allora l'impresa può beneficiare di un aiuto pari al 100% del costo totale dell'intervento e fino a 150.000,00, quindi non si applica il "de minimis agricolo" (Reg. (UE) 1408/2013).

17. Se per un bene storico dell'architettura rurale è in corso la richiesta di dichiarazione di interesse culturale, qualora questa venga ottenuta dopo la presentazione della domanda, l'intervento può comunque avere il riconoscimento del 100% del finanziamento?

Se il proprietario/possessore/detentore dell'immobile ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Dlgs. 42/2004, come da comma 4, in via cautelare lo stesso deve essere trattato come se già fosse un bene dichiarato d'interesse culturale sino all'adozione del provvedimento di tutela, nei termini di legge fissati in 120 giorni dalla avvenuta ricezione da parte del proprietario della comunicazione di avvio dell'iter.

Se in forza della comunicazione di avvio del procedimento ricevuta il proprietario vorrà candidare il bene al finanziamento del 100%, tale comunicazione dovrà essere allegata alla domanda, ed una volta ricevuta la notifica della dichiarazione d'interesse culturale sul bene oggetto dell'intervento sarà chiamato a esibirlo. Il provvedimento di concessione del finanziamento del 100% sarà pertanto condizionato all'effettivo ottenimento della dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 42/2004, previa sottoscrizione dell'impegno del proprietario a sostenere il rimanente 20% dell'importo qualora il procedimento non sortisse esito positivo.

18. Se un bene storico dell'architettura rurale ricade in area vincolata, si intende che lo stesso bene è vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali, e quindi l'intervento può comunque avere il riconoscimento del 100% del finanziamento?

Un vincolo diretto su un bene culturale che presenti rilevante interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico è oggetto di esplicita dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 42/2004 e ss.mm.ii. a valle della verifica di interesse culturale, avviata dal Soprintendente MIC competente per territorio, che si chiude con apposito provvedimento del MIC. Solo in questo caso il soggetto proprietario o possessore o detentore dell'immobile può richiedere un contributo finanziario fino al 100% del costo totale del progetto e fino a 150.000,00 euro.

Se un bene ricade in area vincolata, si configura invece il cd. vincolo indiretto, quello che ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Beni Culturali si materializza su un bene quando esso ricada in area vincolata sul piano paesaggistico ovvero quando si renda necessario prescrivere distanze, misure ed altri vincoli atti ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, o ne sia danneggiata la prospettiva, la luce o le condizioni di ambiente o di decoro. In caso di vincolo indiretto il proponente può richiedere un contributo finanziario fino all'80% del costo totale del progetto.

19. Con riferimento all'entità e alla tipologia del contributo finanziario si chiede: se il contributo è a fondo perduto e se il valore assoluto di 150.000,00 è riferito al costo totale del progetto o al massimo del contributo finanziario richiedibile?

Il contributo finanziario è un contributo a fondo perduto.

Il limite massimo di 150.000,00 si riferisce al massimo contributo finanziario richiedibile e non al costo totale del progetto: quindi, ad esempio, un progetto può valere complessivamente 187.500 e il proponente può richiedere un contributo di 150.000,00 pari all'80%, e ancora un progetto può valere complessivamente 200.000,00 e il proponente può richiedere un contributo di 150.000,00 pari al 75%, perché non è possibile andare oltre 150.000,00.

20. In caso di due o più comproprietari di un medesimo immobile o bene storico possono presentare ciascuno una domanda oppure un comproprietario presenta la domanda che l'altro comproprietario autorizza con apposita liberatoria? E se il bene è accatastato con diversi sub?

Non è possibile su un medesimo immobile far ricadere più domande di finanziamento (il massimale concedibile resta di 150.000,00), anche se catastalmente dovesse risultare un'unica particella con due sub distinti, perché i comproprietari sono ugualmente proprietari del tutto al 50%. In questo caso si consiglia che un proprietario proponga e sostenga l'investimento, avendo acquisito una sorta di liberatoria da parte dell'altro comproprietario, cioè un nulla osta ad agire.

21. In caso di un unico immobile accatastato come unica particella e diversi sub, ciascuno di proprietà di un proprietario diverso, è possibile che ciascun proprietario presenti la domanda di contributo per la sua parte di immobile, e che tutte insieme le domande configurino un progetto di ambito?

In questo caso il bene deve considerarsi sempre il medesimo, e il suo frazionamento non conduce a un progetto d'ambito, semmai più proprietari starebbero artificialmente moltiplicando le quote di contributo cumulabili sullo stesso immobile.

22. Se un preliminare di vendita è stato siglato prima del 31/12/2020 come scrittura privata e l'atto di acquisto è stato sottoscritto dinanzi al notaio nel 2021, a quali condizioni è ammissibile la candidatura di un bene?

Il titolo di godimento dell'immobile deve avere data certa e deve essere antecedente al 31/12/2020.

Un preliminare di acquisto non dà automaticamente titolo al godimento del bene, salvo che lo stesso preliminare specifichi espressamente il diritto d'uso del bene immediato, nelle more del formale atto di acquisto. Ma in tal caso, ai fini di verificare la data certa il preliminare dovrebbe essere firmato digitalmente, ovvero oggetto di trasmissione a mezzo PEC a quella data, ovvero deve essere dotato di marche da bollo con impressa quella data di sottoscrizione o antecedente.

23. Ai fini della valutazione del progetto, se questo riguardi il recupero e rifacimento di muretti a secco, essendo "l'arte dei muretti a secco" dichiarata bene UNESCO per diversi Paesi, compresa l'Italia, in automatico è attribuibile il punteggio di valutazione sulla rilevanza dell'area in cui il bene ricade?

NO, perché l'arte dei muretti a secco è iscritta nella lista UNESCO del patrimonio immateriale, nei termini di tecnica tradizionale riconoscibile nell'applicazione pratica per l'aderenza ai criteri ritenuti qualificanti. Ciò non significa che tutti i muretti a secco sono da considerare patrimonio UNESCO. Il punteggio di valutazione riferito al Patrimonio UNESCO da esclusivo riferimento alla possibilità di documentare il bene oggetto d'intervento come ricadente in un'area UNESCO.

24. In caso che colui che era proprietario del bene al 31/12/2020 sia deceduto ad es. nel 2022, il suo erede ha titolo a candidare una proposta progettuale, pur non potendo vantare la disponibilità del bene alla data del 31/12/2020, in quanto erede del vecchio proprietario?

NO, perché in pura teoria il vecchio proprietario poteva anche donare in vita il bene ad altro erede o ad organizzazione benefica, ad es., o all'Ente Locale di riferimento, e pertanto non si può considerare l'erede di oggi come colui che possa vantare una disponibilità piena del bene anche ad una data antecedente il 31/12/2020.

25. In caso di un bene collabente, lo stesso è candidabile per una ricostruzione integrale? E se sì, è possibile recuperare i volumi originari, pur nel rispetto delle eventuali prescrizioni imposte da vincolo indiretto?

Premesso che non è ammissibile a finanziamento un intervento di totale demolizione e ricostruzione, il recupero del bene collabente può contribuire a migliorare la qualità e la bellezza del paesaggio. E tuttavia occorre che il progetto di recupero/ricostruzione dimostri di recepire pienamente ogni eventuale vincolo e/o prescrizione imposto sul bene medesimo e che il recupero si configuri come una riqualificazione della categoria catastale, ammettendo la presenza di persone all'interno del bene.

26. Il presente avviso è a sportello o a punteggio? Ossia, se si dovessero raggiungere domande valide superiori al plafond attribuito alla Regione, prevale l'ordine cronologico o il punteggio?

Si precisa che il presente bando è a sportello, mentre il punteggio rappresenta una mera soglia minima di ammissibilità per poter presentare una domanda ammissibile. Pertanto, a condizione che si ottenga il punteggio minimo di 60 punti, prevale l'ordine cronologico.

27. Si chiede di specificare il riferimento al titolo di possesso/proprietà/godimento per un bene non ancora usucapito, ma posseduto.

Premesso che la misura in esame è volta a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati, o a vario titolo da questi detenuti o posseduti, il proponente dovrà allegare alla domanda la documentazione attestante la sussistenza del titolo di proprietà/godimento/possesso sul bene oggetto di intervento, alla data del 31.12.2020.

In altri termini, il proponente, alla data del 31.12.2020, deve essere titolare di un titolo che ne legittimi la disponibilità (a titolo di proprietà, possesso e/o detenzione) e la legittimazione giuridica ad eseguire interventi sullo stesso. A tale proposito, nel caso di possesso o detenzione, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento oggetto di domanda di finanziamento. Ai fini di cui sopra, è considerato valido qualsiasi titolo che legittimi la richiesta legittimazione (e, quindi, anche la proprietà acquisita mediante usucapione), in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge (in primis, del codice civile) e alla natura del titolo medesimo (diritto reale o personale) ossia di espressa sentenza del Tribunale.

In altre parole, con in riferimento al caso di possesso ultradecennale, atteso che la "qualifica di possessore" (Art. 1158 codice civile) in alternativa a quella di detentore (es. conduttore di immobile in affitto, comodatario o detentore in ragione di altro titolo contrattuale) presuppone un accertamento di fatto in relazione alla disponibilità del bene oggetto di intervento, che deve essere comprovata, **si ritiene necessario che il procedimento di usucapione si sia concluso con una sentenza favorevole del Tribunale**. E ciò anche con riferimento ai connessi aspetti di ottenibilità dell'autorizzazione comunale all'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria/recupero conservativo e dell'autorizzazione della competente Soprintendenza, che non verrebbero rilasciate, qualora il richiedente sia soggetto privo di titolo giuridicamente rilevante.

28. Le Associazioni avente qualifica di Organismo di Volontariato (ODV) possono presentare domanda?

Come indicato all'art. 4 punto 1 del Bando Soggetti beneficiari ammissibili possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all'art. 2 del Bando.

Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento oggetto di domanda di finanziamento.

Occorre altresì nel caso in cui non si sia proprietari del bene l'atto di conferimento da parte del proprietario degli immobili.

29. Può un Comune veder candidati progetti di intervento su immobili/strutture rurali di proprietà comunale che siano nella disponibilità di un soggetto privato detentore?

All'art. 4 è specificato quanto segue: (comma 1) "Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all'art. 2 del presente Avviso pubblico. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento oggetto di domanda di finanziamento.";

(comma 3) "Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l'Ente pubblico proprietario."

Pertanto, il Comune, come ente pubblico, non può direttamente presentare domanda di finanziamento, ma sono ammissibili progetti che riguardino beni di proprietà pubblica, da presentare con le modalità sopra richiamate.

30. Per quanto riguarda i fabbricati che possono accedere al bando all'art 1 punto 5 si recita: "ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica", chiedo cosa si intende per censiti o classificati? Devono essere destinati /possedere vincoli particolari ad esempio come gli edifici di valore storico architettonico?

In risposta al primo quesito, l'art. 1 comma 5 del bando stabilisce che gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici oggetto di finanziamento potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale descritte all' articolo 2, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.

Con riferimento all'art. 2 del Bando "Tipologie di patrimonio culturale rurale oggetto di intervento" le tipologie di architettura rurale su cui intervenire sono individuabili negli edifici ed insediamenti storici che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.

Nel caso di beni sui quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale e non sia presente una classificazione derivante da strumento urbanistico, ma l'edificio risalga a più di 70 anni e sia censito, è possibile candidare tali beni al finanziamento purché sia fornita documentazione atta a sostenerne il valore storico testimoniale.

Con classificazione si intende riferirsi all'individuazione all'interno degli strumenti urbanistici comunali di edifici di interesse storico-architettonico, mentre con censiti si intende in maniera estensiva almeno individuati, schedati dagli strumenti urbanistici o presenti nella Carta Tecnica Regionale.

31. Anche i fabbricati privati devono essere resi disponibili alla pubblica fruizione?

Tra le finalità del Bando indicate all'art. 1, al punto 4., si evidenzia la volontà di sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico.

Pertanto, sarà necessario concordare con la Regione la disponibilità e le modalità, che saranno proporzionate alla natura del bene e dell'intervento, in cui potrà essere fruibile pubblicamente il bene oggetto di intervento finanziato nell'ambito dell'Avviso pubblico.

32. In caso di più interventi riconducibili ad un unico progetto d'ambito, le domande di contributo dovranno essere presentate singolarmente?

Si ricorda che anche se riferito a un unico 'progetto d'ambito', "ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento", come recita l'art. 4, c. 7 dell'Avviso pubblico, quindi, non è possibile presentare più domande di contributo per il medesimo intervento o differenti domande per diversi beni della stessa proprietà.

Il progetto d'ambito è quindi individuale ma tutti i proponenti devono riportare nella domanda lo stesso titolo con la dichiarazione della numerazione della proposta.

33. Per che tipologia di interventi viene erogato il finanziamento (ad es può essere utilizzato anche per l'installazione di pannelli fotovoltaici?)

In particolare, potranno essere finanziati gli interventi riconducibili alle tipologie richiamate al punto 5 dell'articolo citato, tra cui l'intervento di risanamento conservativo e recupero funzionale "coniugato" all'efficienza energetica.

L'installazione di pannelli fotovoltaici, senza interventi sugli edifici storici rurali volti alla loro valorizzazione e conservazione, non è finanziabile da questo Bando, anche in considerazione del fatto che pur essendo l'intervento ipotizzato importante per contribuire al raggiungimento degli obiettivi regionali legati alla produzione da fonti rinnovabili, non interviene sul miglioramento dell'efficienza energetica del sistema edificio.

34. Nel bando è richiesto che il fabbricato sia destinato alla pubblica fruizione, rientra in questa definizione anche la locazione ad uso turistico (durata settimanale/ giornaliera)?

In merito al quesito, si segnala che non sono finanziabili interventi volti all'uso ricettivo, quindi al pernottamento (vedi art. 5, comma 5, punto 3 dell'Avviso) e che per fruizione pubblica del bene non si può intendere la ricettività del bene stesso.

In particolare, per fruizione pubblica si intende l'accessibilità aperta e gratuita a tutti, se ne ricorda l'obbligatorietà (art. 11, comma 2, lettera b dell'Avviso), la cui articolazione deve essere esplicitata nella domanda, e le modalità di fruizione devono essere proporzionate alla natura del bene e al contributo concesso, con organizzazione temporale delle aperture, modalità di fruizione, target di pubblico, etc., secondo il modello I allegato all'Avviso, vincolante per il beneficiario. Inoltre, il bene oggetto di intervento deve essere poi corredato da pannelli informativi che forniscano corretta comunicazione e che evidenzino il valore del bene culturale.

Si ricorda poi che i vincoli di destinazione del bene, compresa la pubblica fruizione, dovranno avere una durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata. Infine, in merito all'ultimo punto relativo alla possibilità di attivare collaborazioni con enti di promozione turistica, nel caso vengano proposte, dovranno essere documentate nella domanda e si segnala al proposito che rappresentano uno dei criteri per attribuire un punteggio supplementare al progetto (vedi art. 10 dell'Avviso, comma 4).

35. E' prevista la possibilità di cumulare i fondi sisma 2016?

Le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

Si rimanda alla circolare 33 del MEF del 31/12/2021.

36. Possono essere oggetto di contributo i progetti che prevedono la demolizione e ricostruzione del fabbricato, con la modifica dei prospetti (Es. diversa posizione delle aperture e/o installazione di tettoia o portico aggiuntivo)?

No, l'Avviso pubblico è finalizzato al recupero e alla valorizzazione, con fruibilità pubblica, di manufatti storici identitari del paesaggio agricolo storico, pertanto non possono ritenersi ammissibili interventi, come quello proposto, che snaturino l'identità storica dell'immobile.

37. Un fabbricato rurale (censito come collabente al catasto), già demolito per la messa in sicurezza, e con pratica di ricostruzione già avviata poi sospesa, il tutto precedentemente al 2020. Può essere comunque oggetto di finanziamento per le opere di ricostruzione e ripristino dell'agibilità?

No, l'Avviso pubblico è finalizzato al recupero e alla valorizzazione, con fruibilità pubblica, di manufatti storici identitari del paesaggio agricolo storico, pertanto non possono ritenersi ammissibili interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati che snaturino l'identità storica dell'immobile.

38. Possono rientrare negli interventi finanziabili anche i progetti in cui è previsto il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati (ad Es. da stalla ad abitazione), sia totale che parziale?

No, l'Avviso pubblico è finalizzato al recupero e alla valorizzazione, con fruibilità pubblica, di manufatti storici identitari del paesaggio agricolo storico, pertanto non possono ritenersi ammissibili interventi, come quello proposto, che snaturino l'identità storica dell'immobile.

39. Cosa si intende nell'Art. 8 comma 6 per "Layout dei lavori da realizzare"?

Per "Layout dei lavori da realizzare" si intende: elaborato/i grafico/i schematici quali: planimetria/e, prospetto/i e sezione/i in cui si rappresentano (schematicamente) i lavori/ attività di valorizzazione che si intendono realizzare come illustrati nella relazione descrittiva dell'intervento.

40. Come bisogna adempiere al versamento dell'imposta di bollo e quale cifra bisogna corrispondere?

Da bando non è stata definita una modalità vincolante per l'adempimento del versamento di imposta di bollo, potreste procedere con il pagamento della marca da bollo o attraverso la modalità informatica PAGO PA imposta di bollo, in entrambi i casi va dichiarato il titolo del bando PNRR M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2 patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.

Ai sensi del DPR 642/72 Allegato A Art. 3, per le istanze trasmesse per via telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di €16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

41. Nel modello C1., alla scheda F (CRONOPROGRAMMA, SOSTENIBILITA' FINANZIARIA E MATURITA' PROGETTUALE, ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO) punto B (livello di progettazione e stato delle autorizzazioni richieste) nel caso di presentazione di un progetto di risanamento/restauro conservativo di un bene storico-artistico da parte di una persona fisica, in quanto tale è necessario seguire le procedure indicate al DPR 380/2001 (CILA, SCIA, o permesso di costruire), come si deve interpretare la progettazione definitiva ed esecutiva riportata nell'avviso pubblico nell'ambito del predetto DPR o come è possibile equipararle?

In linea generale la documentazione progettuale da redigere è quella prevista e necessaria (a seconda della specificità degli interventi da realizzare) ai fini delle comunicazioni/autorizzazioni/ permessi/ nulla osta etc previsti ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i, consistente in elaborati grafici, descrittivi e rappresentativi del progetto, redatti in numero, nelle tecniche e nelle scale di rappresentazione più idonee in funzione dell'oggetto specifico. Ad essi si aggiungono i documenti di stima analitica dei costi, quelli contrattuali per regolare le condizioni di svolgimento dell'incarico di realizzazione dell'opera, quelli attinenti la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché le indagini e le relazioni specialistiche necessarie allo specifico intervento.

Ciò premesso la dizione "progetto definitivo" introdotta nell'avviso pubblico sta a sintetizzare la documentazione progettuale sviluppata al livello necessario ad acquisire pareri, autorizzazioni nulla osta etc. necessaria all'attuazione degli interventi progettati; per "progetto esecutivo" la completezza di tutti gli elaborati, in numero e dettaglio necessario all'esecuzione dei lavori o forniture comprensivi delle indagini e relazioni specialistiche necessarie, dei documenti contabili analitici e generali, degli elaborati necessari afferenti la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché quelli contrattualistici per regolare le condizioni di svolgimento dell'incarico di realizzazione delle opere.

42. La polizza fidejussoria deve essere bancaria o assicurativa?

La garanzia può essere rilasciata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla legge n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa (iscritti all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. "Albo Unico")). Sono inclusi nell'elenco gli stessi Confidi vigilati.

43. Quale documentazione deve essere presentata per dimostrare il titolo di proprietà?

Vanno allegati gli atti che comprovano il titolo di proprietà/possesso del bene oggetto di intervento, si rammenta che la visura catastale non ha valore legale.

44. In caso ci si accorga di un errore in fase di trasmissione della domanda su piattaforma ovvero della necessità di integrare la documentazione già allegata alla domanda, cosa deve fare il soggetto proponente?

Come è già esplicitato dall'Avviso pubblico uno stesso soggetto proponente non può presentare più d'una domanda, e tuttavia, nel caso in cui fosse necessario completare la domanda già presentata, al fine di evitare penalizzazioni in fase di istruttoria e di valutazione, il soggetto proponente potrà inviare una PEC all'indirizzo regione.marche.funzionebac@emarche.it indicando il numero di protocollo della domanda rilasciata dalla piattaforma CDP richiedendo l'annullamento della stessa, al fine della riproposizione. Gli uffici regionali richiederanno, quindi, alla struttura tecnica di CDP di procedere all'annullamento della domanda interessata e dell'eventuale istruttoria già svolta. Si precisa che ai fini della riproposizione della domanda sarà necessario che il soggetto proponente ricompili integralmente il format di domanda e alleggi l'intera documentazione richiesta all'art. 8 dell'Avviso pubblico. Non sarà considerata valida, in ogni caso, la trasmissione della sola documentazione integrativa.